

Zeitschrift:	Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber:	Lugano : Amministrazione RMSI
Band:	46 (1974)
Heft:	6
Artikel:	Ordinanza del DMF concernente il passaggio di militari in altre classi dell'esercito al 1. gennaio 1975 e il proscioglimento dagli obblighi militari al 31 dicembre '74
Autor:	[s.n.]
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-246295

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Ordinanza del DMF

*concernente il passaggio di militari in altre classi dell'esercito al 1. gennaio 1975 e il proscioglimento dagli obblighi militari al 31 dicembre '74
(Del 10 giugno 1974)*

Il dipartimento militare federale, visto l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 gennaio 1968, sulle attribuzioni, ordina:

Art. 1

Al 1. gennaio 1975 passano:

- a) nella landwehr: i soldati, gli appuntati e i sottufficiali nati nel 1942;
- b) nella landsturm: i soldati, gli appuntati e i sottufficiali nati nel 1932.

Il passaggio dei capitani nella landwehr o nella landsturm avviene secondo le necessità.

Il passaggio degli ufficiali subalterni nella landwehr o nella landsturm si effettua, di regola, secondo il capoverso 1. Gli ufficiali subalterni possono eccezionalmente essere mantenuti in una classe dell'esercito più a lungo della truppa e dei sottufficiali, quando questo provvedimento è necessario per conservare gli effettivi regolamentari. Essi possono invece essere trasferiti prematuramente in un'altra classe dell'esercito, quando ciò sia necessario per raggiungere gli effettivi regolamentari (cfr. art 36 OM).

Art. 2

Le prescrizioni sull'organizzazioni dell'esercito (OT 61, OSMT 61) e sui controlli militari sono determinanti per la nuova incorporazione dei militari menzionati all'articolo 1.

Art. 3

Al 31 dicembre 1974, i sottufficiali, gli appuntati, i soldati e i complementari nati nel 1924, nonché gli ufficiali nati nel 1919 saranno prosciolti dai loro obblighi militari. Sono riservati i capoversi 2 e 3.

Gli ufficiali superiori restano incorporati oltre questo limite di età, seppure non domandino entro il 31 agosto 1974, per la via di servizio se sono incorporati in un'unità (stato maggiore), il loro esonero al Servizio dell'aiutatura. Altri militari e complementari potranno, su

domanda, rimanere incorporati oltre il limite di età, qualora e fintanto che ciò corrisponda a una necessità militare.

I militari che sono rimasti volontariamente incorporati oltre il limite di età dovranno essere prosciolti dai loro obblighi militari al 31 dicembre 1974, se ne fanno domanda.

Art. 4

I lavori amministrativi concernenti il passaggio di altre classi dell'esercito e il proscioglimento dagli obblighi militari (mutazioni, ritiro dei libretti di servizio) vanno eseguiti tra il 15 settembre e il 31 dicembre 1974.

Per completare le loro formazioni di landwehr, i Cantoni dispongono, senza tener conto del luogo di domicilio, di tutti gli uomini che vi passano dalle loro formazioni di attiva, a eccezione di quelli che sono necessari alle formazioni federali. Per completare le loro formazioni di landsturm, i Cantoni dispongono di tutti i militari della landsturm e dei complementari domiciliati sul loro territorio, esclusi quelli che sono necessari alle formazioni federali.

I servizi del Dipartimento militare federale e le autorità militari cantonali che devono cedersi reciprocamente sottufficiali, appuntati e soldati per il passaggio in altre classi dell'esercito spediranno i moduli del controllo di corpo 1.4, 1.5 e 1.6, entro il 31 ottobre 1974, al nuovo tenitore federale o cantonale.

La riunione speciale (ultima ispezione) degli uomini prosciolti dai loro obblighi militari al 31 dicembre 1974 dovrà essere tenuta il più tardi possibile, in ogni modo non prima del 1. novembre 1974. L'iscrizione rispettiva a pagina 8 del libretto di servizio, l'allontanamento dell'avviso di mobilitazione e, se del caso, degli ordini speciali che lo completano non possono avvenire prima del 1. novembre 1974.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 1974.

I servizi e gli uffici del Dipartimento militare con truppa, le autorità civili incaricate di compiti militari e le autorità militari cantonali sono incaricati di eseguirla.

Corsi di ripetizione, di complemento e della landsturm 1975 per le truppe ticinesi

<i>Unità</i>	<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>Unità</i>	<i>dal</i>	<i>al</i>
<i>Stati maggiori</i>					
Div mont 9	7.4. 13.10.	19.4. 25.10.	Formazioni di fortezza		
Cp SM div mont 9	6.10.	25.10.	SM gr fort 9 e cp SM 1.9.	20.9.	
SM zo ter 9 cp SM	10.11.	22.11.	Cp fort I/9, II/9	1.9.	20.9.
SM br fr 9	8.9.	20.9.	Cp fort III/9 - V/9	1.9.	13.9.
cp SM br fr 9	8.9.	20.9.	Cp DCA fort 9	1.9.	13.9.
SM pz mob 311 e			<i>Truppe d'aviazione</i>		
cp SM	4.6.	6.6.	Cp mob radio av 21	26.5.	14.6.
SM pz mob 312 e	4.6.	6.6.	Cp RSA 21	13.10.	25.10.
cp SM	4.6.	6.6.	SM gr eser ADCA 7	20.1.	8.2.
<i>Fanteria</i>					
SM rgt fant mont 30	24.2.	15.3.	Cp pc ADCA I/7	20.1.	8.2.
SM rgt fant 40	1.9.	13.9.	Cp pc ADCA II/7	20.1.	8.2.
SM rgt fant 63	15.9.	27.9.	<i>Truppe della difesa contraerea</i>		
Bat car mont 9	17.11.	6.12.	Gr m DCA 32	20.1.	8.2.
— Sez can ac	17.11.	6.12.	Gr m DCA 51	3.3.	22.3.
Bat fuc mont 94	24.2.	15.3.	Bttr DCA aerod 8	28.4.	17.5.
Bat fuc mont 95	24.2.	15.3.	<i>Truppe del genio</i>		
Bat fuc mont 96	24.2.	15.3.	SM bat G 9 e cp SM 3.2.	22.2.	
Bat fuc 293	1.9.	13.9.	SM gr G 49 e cp SM 15.9.	27.9.	
Bat fuc 294	15.9.	27.9.	Cp zap I-III/9	3.2.	22.2.
Bat fuc 296	1.9.	15.9.	Cp motoscafi V/49	15.9.	27.9.
SM bat fant mont 30	24.2.	15.3.	Cp mi III/49, IV/49	15.9.	27.9.
Cp SM rgt fant			Dist SC constr VI/49	15.9.	27.9.
mont 30	24.2.	15.3.	Dist SC telef VII/49	15.9.	27.9.
Cp info 30	24.2.	15.3.	<i>Truppe di trasmissione</i>		
Cp info 40	1.9.	13.9.	SM gr trm 9	6.10.	25.10.
Cp info 63	15.9.	27.9.	Cp tg 9	6.10.	25.10.
Cp gran mont 30	24.2.	15.3.	Cp radiotg 9	6.10.	25.10.
Cp DCA 30 (CT)	13.1.	1.2.	Cp trm fr 9	8.9.	20.9.
Cp DCA III/9	1.9.	13.9.	<i>Truppe di rifornimento</i>		
Cp ac 30 (CT)	17.11.	6.12.	SM bat rif 9	1.9.	20.9.
Cp opere fort 30	15.9.	27.9.	SM bat suss 24	3.11.	22.11.
<i>Truppe meccanizzate e leggere</i>					
SM bat espl 9 e			Cp rif 59	8.9.	20.9.
cp SM	29.9.	18.10.	Cp mob carb III/9	1.9.	20.9.
Cp espl I-III/9	29.9.	18.10.	<i>Truppe di protezione aerea</i>		
Cp armi pes IV/9	29.9.	18.10.	SM rgt		
Cp pol str 9	6.10.	25.10.	SM rgt PA 91	18.8.	6.9.
<i>Artiglieria</i>			<i>Servizio dei trasporti</i>		
SM rgt art 9 e bttr SM	29.9.	18.10.	Gr trsp mot 9	15.9.	27.9.
Gr can pes 49	29.9.	18.10.	Dist SC linee contatto		
			ferr 203	2.6.	14.6.
<i>Posta da campo</i>			<i>Posta da campo</i>		
			P capo 30	1.9.	20.9.
<i>Corsi di alpinismo</i>			<i>Corsi di alpinismo</i>		
			Div mont 9	14.4.	3.5.

I corsi preparatori dei quadri (di regola 4 giorni per gli uff, 3 giorni i suff) precedono immediatamente i corsi di ripetizione, i corsi di complemento e i corsi della landsturm.